

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, E SULLA GESTIONE DEGLI EX ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER GLI ESERCIZI 2001-2002

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	23
2. Il quadro normativo di riferimento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ed il passaggio dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria	»	24
3. La struttura e l'ordinamento del Consiglio in attuazione del decreto legislativo n. 454 del 1999	»	25
4. Lo stato di attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 454 del 1999	»	29
5. Il personale	»	30
6. L'attività istituzionale degli Istituti e le fonti finanziarie .	»	34
7. La gestione finanziaria degli Istituti	»	42
8. Considerazioni conclusive sulla gestione complessiva ...	»	46

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dei 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di cui al DPR 23 novembre 1967 n.1318 ed alla legge 6 giugno 1973 n.306, fino al 2000.

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.454, di riorganizzazione della ricerca in agricoltura, in attuazione dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59, ha previsto la istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, e con Istituti distribuiti sul territorio. L'art.9 del predetto decreto legislativo n.454 del 1999 ha previsto la soppressione degli organismi degli Istituti di ricerca e di sperimentazione in agricoltura, di cui all'allegato 1 del predetto decreto legislativo n.454 del 1999, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità, nonché di organizzazione del Consiglio, a sua volta previsto entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione dello stesso Consiglio.

Solo in data 17 giugno 2003 si è insediato il Consiglio di Amministrazione del nuovo ente e non si è ancora completato il procedimento di approvazione dei predetti atti, anche se nei primi mesi del 2004 si è compiuto un significativo passo avanti con l'approvazione ministeriale dello statuto (5 marzo 2004) e sul quale si fa riserva di riferire nella prossima relazione.

Nel corso del 2002 sono state introdotte disposizioni di carattere correttivo nell'organizzazione dell'ente (art.14 della legge 6 luglio 2002 n.137), e, in particolare, la modifica degli organi dell'Ente.

Negli esercizi 2001- 2002, pertanto, hanno continuato ad operare gli Istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura e sulla gestione di quelli assoggettati al controllo, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute nel predetto periodo, anche al fine di consentire una analisi del settore senza soluzioni di continuità, si procede ora al referto, in attuazione dell'art.7 della legge 21 marzo 1958 n.259.

Ai sensi della medesima normativa si riferisce anche su taluni eventi più recenti relativi agli anni 2002 e 2003 del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

2. Il quadro normativo di riferimento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ed il passaggio dagli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

La Corte ha dato particolare rilievo negli ultimi referti al Parlamento al processo di riforma, avviato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.454 -di riorganizzazione della ricerca in agricoltura, in attuazione dell'art.11 della citata legge n.59 del 1997- del settore della ricerca agricola pubblica, finora caratterizzata da una proliferazione e segmentazione di soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attività e di finanziamenti.

Il processo avviato con tale riforma dovrà ovviamente raccordarsi con quello attuativo della recente modifica del Titolo Quinto, parte seconda della Costituzione, nel quadro di un riassetto complessivo delle competenze tra Stato e Regioni in materia.

La Corte ribadisce il giudizio positivo già formulato negli ultimi referti al Parlamento sulla rispondenza del nuovo assetto organizzativo previsto nel citato decreto legislativo n.454 del 1999 alle esigenze di riordino e di raccordo organico delle competenze del settore.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura viene definito come soggetto pubblico al quale sono attribuiti compiti di predisposizione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici competenti, di un piano triennale unitario delle attività di ricerca in agricoltura, aggiornabile annualmente, nel quale determinare gli obiettivi, le priorità e le risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenendo comunque presenti i programmi di ricerca dell'Unione europea e le esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni.

In disparte ogni valutazione sui contenuti e sugli effetti complessivi della riforma, ancora non compiutamente avviata per ritardi nella conclusione del procedimento di adozione dello statuto e dei regolamenti del nuovo ente, sembrano essere comunque poste le condizioni per una migliore economicità ed efficienza nell'impiego delle risorse finanziarie ed umane nel settore.

Secondo l'art.7 del decreto legislativo n.454 del 1999, entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il Consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento. Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, già dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e le altre strutture indicate nell'allegato 1 di cui al citato decreto legislativo n.454 del 1999 vengono razionalizzati, nei modi e nei tempi stabiliti dagli statuti; in prima attuazione,

i predetti Istituti costituiscono gli Istituti del nuovo Consiglio mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria.

Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti si applicano agli Istituti le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.454 del 1999, cioè il D.P.R. n.1318 del 1967, emanato in attuazione della legge Istitutiva n.910 del 1966.

Gli Istituti sperimentali, di cui al DPR 23 novembre 1967 n.1318 ed alla legge 6 giugno 1973 n.306, sono 23 e si articolano in 91 sezioni centrali e 53 sezioni operative periferiche.

3. La struttura e l'ordinamento del Consiglio in attuazione del decreto legislativo n. 454 del 1999

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, come già riferito nei referti resi al Parlamento per i precedenti esercizi, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, con compiti di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale, avvalendosi, a tal fine, di Istituti scientifici distribuiti nel territorio nazionale.

Tra le funzioni affidate al Consiglio si ricordano:

- la valorizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e applicata e dell'innovazione, anche di tipo sperimentale;
- lo sviluppo agricolo e rurale;
- l'utilizzazione a scopi produttivi;
- la tutela delle zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e dei sistemi acquedotti;
- l'individuazione di processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- i compiti di consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche mediante accordi di programma stipulati con gli stessi, nonché alle istituzioni dell'U.E;
- l'impulso al trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collaborazione con le regioni;
- l'esecuzione di ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agro-industriale^{1[1]}

^{1[1]} Tali attività sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e loro strutture di ricerca, con gli Istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche

Il Consiglio, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Con riguardo all'organizzazione, il decreto legislativo n. 454 del 1999 ha previsto un sistema che intende contemperare l'esigenza di conduzione unitaria dell'attività di indirizzo nel campo della ricerca con l'autonomia operativa dei soggetti che partecipano all'attività medesima.

Agli Istituti distribuiti sul territorio sono così attribuiti di compiti di ricerca ed al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è affidato il coordinamento e la valutazione unitaria dell'attività di ricerca, secondo un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni.

Le entrate previste per il funzionamento del Consiglio sono costituite da:

- a) un contributo ordinario annuo a carico dello Stato per il funzionamento, compresi gli oneri per il personale;
- b) un contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo uno, comma tre, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
- d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche;
- e) le rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
- g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli Istituti;
- h) ogni altra entrata

E' previsto per gli Istituti un meccanismo di incentivazione diretto a premiare la loro competitività con l'affidamento al Consiglio di amministrazione della possibilità, in sede di riparto delle risorse finanziarie, di riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli Istituti stessi che abbiano concorso a procurarli.

Il Presidente del Consiglio, legale rappresentante dell'ente, presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende al Consiglio stesso ed è affiancato dal Direttore, scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale che è responsabile della gestione.

Il Presidente ed il Direttore, quest'ultimo con compiti consultivi, partecipano entrambi al Consiglio di amministrazione, che è l'organo deliberante, titolare delle scelte della gestione.

Del Consiglio di amministrazione fanno altresì parte: sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro vigilante (aumentati di 5 dall'art. 14 della legge n.137 del 2002); tre dei quali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Compiti di significativa rilevanza sono attribuiti dal medesimo decreto legislativo n.454 del 1999 al Consiglio scientifico in materia di programmazione generale della ricerca e della sperimentazione agraria, con l'adozione di un piano triennale di attività e aggiornamenti annuali e di verifica della coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli Istituti con gli obiettivi della ricerca; esso è composto di dieci membri oltre il presidente, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico- scientifica e cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo modalità stabilite nello statuto.

La legge n.137 del 2002 ne ha mutato denominazione (in Consiglio dei dipartimenti) e compiti (indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica) demandando allo statuto la sua composizione oltre alla modalità di disciplina dell'attività dei dipartimenti.

Il Consiglio dei dipartimenti è composto da 15 membri, oltre che dal Presidente dell'ente che lo presiede, nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo modalità che garantiscano una equilibrata presenza delle diverse discipline scientifiche di interesse del Consiglio nazionale.

E' annoverato tra gli organi il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro vigilante, e composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente.

Il Presidente ed i componenti degli organi durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta.

Con decreto del Ministro delle risorse agricole di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli emolumenti corrisposti ai vari organi del Consiglio.

Nel decreto legislativo n.454 del 1999 è previsto che gli Istituti del Consiglio siano diretti da un Direttore nominato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta, che è responsabile dell'attività di ricerca dell'istituto e dei suoi risultati; ad esso sono affidati compiti di gestione nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, anche con la possibilità di stipulazione di convenzioni dirette a realizzare collaborazioni con Università e relativi dipartimenti e con Enti pubblici di ricerca per l'affidamento della guida scientifica di ricerche.

Gli Istituti hanno un proprio bilancio che trasmettono al Consiglio di amministrazione, il quale autorizza nell'ambito delle risorse assegnate annualmente gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300 milioni.

Allo statuto del Consiglio è demandata la riorganizzazione degli organismi preesistenti, nel senso di una razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali, mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressioni degli Istituti, sezioni ed altre strutture, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n.454 del 1999, in ragione delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonché delle necessità di potenziamento dei poli di eccellenza. Con l'art.1 della legge n.137 del 2002 è stata riaperta per la durata di 18 mesi la delega legislativa per la riorganizzazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 7, comma sesto del predetto decreto legislativo, per evitare duplicazioni ed aumentare l'efficacia del sistema di ricerca, con possibili aggregazioni al Consiglio di altri Istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura; peraltro, tale delega non è stata esercitata.

Nello statuto del Consiglio, recentemente approvato, è prevista (art.5) l'adozione di un sistema di controllo interno.

Tale previsione viene incontro all'esigenza, già prospettata con riferimento agli Istituti di ricerca, che sia data applicazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.286 del 1999, che sono di portata generale e dirette ad assicurare il perseguimento dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

4. Lo stato di attuazione delle previsioni del decreto legislativo n.454 del 1999

Secondo l'art.7 del predetto decreto legislativo n.454 del 1999 la soppressione degli organismi degli Istituti di ricerca e di sperimentazione in agricoltura deve avvenire alla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità, nonché di organizzazione del Consiglio, a sua volta prevista entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione dello stesso Consiglio.

Secondo l'art.9 del predetto decreto legislativo n.454 del 1999 gli organi del Consiglio avrebbero dovuto essere nominati entro quarantacinque giorni dalla data del decreto medesimo.

Tale termine non è stato rispettato in quanto gli adempimenti sono slittati nel tempo: solo in data 27 giugno 2003 si è insediato il Consiglio di amministrazione del nuovo Ente e a tutt'oggi si è completato il procedimento di approvazione del solo statuto ma non ancora quello dei regolamenti di organizzazione e di amministrazione e contabilità.

Il Presidente del Consiglio per la ricerca e per la sperimentazione in agricoltura è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2002.

In data 27 giugno 2003 il Ministro delle politiche agricole e forestali ha nominato il Consiglio di amministrazione, composto di sette esperti, nominati dal Ministro per le politiche agricole e forestali, tre dei quali designati dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In pari data è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti, presieduto dal membro designato dal Ministro per l'economia e le finanze, che assume le funzioni di presidente, e composto da altri due membri effettivi e due supplenti.

Alle nomine degli organi collegiali non è seguito il completamento del procedimento di approvazione degli atti fondamentali per garantire l'avvio nel funzionamento del Consiglio.

Negli esercizi 2001- 2002, pertanto, hanno continuato ad operare gli Istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura e quindi ad applicarsi le disposizioni vigenti, secondo l'articolazione esistente, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.454 del 1999.

Inoltre, nel corso delle lunghe e tardive procedure di deliberazione e di approvazione degli atti fondamentali del Consiglio- propedeutici alla piena funzionalità del nuovo Ente con la soppressione degli organismi degli Istituti di ricerca e di sperimentazione in agricoltura di cui all'art.7 del decreto legislativo n.454 del 1999- è intervenuta la già citata legge 6 luglio 2002 n.137, il cui articolo 14 ha previsto alcune modifiche nell'organizzazione previste dallo stesso decreto legislativo n.454 del 1999.

In particolare, è stata prevista l'istituzione del Consiglio dei dipartimenti al quale vengono affidati compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio e l'elaborazione del piano triennale e degli aggiornamenti annuali.

E' rimasto sostanzialmente immutato il quadro organizzativo delle attività di ricerca ritenuto dal legislatore non più idoneo e comunque non in linea con il disegno legislativo diretto ad una riorganizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate al settore, con rischi di ulteriore dispersione in mancanza di un organico ed affidabile quadro programmatico di riferimento.

Difatti, è rimasta ulteriormente procrastinata la procedura di approvazione dei regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio ed hanno operato gli Istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura, secondo l'articolazione esistente, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.454 del 1999.

Occorre, quindi, procedere in tempi rapidi al completamento delle procedure di approvazione e consentire ad ormai oltre tre anni dall'approvazione della legge n.454 del 1999 l'applicazione del nuovo modello organizzativo che può costituire un punto di riferimento per un rilancio dell'attività di ricerca e di sperimentazione in agricoltura.

Il protrarsi delle procedure di approvazione degli atti fondamentali dell'Ente non può giustificare l'ampio ricorso a consulenze esterne o affidamento all'esterno di Servizi.

5. Il personale

In base all'art. 7 del d.l.vo 29 ottobre 1999 n. 454 "entro sei mesi dalla data del suo insediamento il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale è definita anche la dotazione organica del personale".

Come già detto sopra, però, il termine fissato dall'art. 9 del d.l.vo n. 454/99 di 45 gg. dalla data dello stesso per la nomina degli organi non è stato rispettato, e solo in data 27 giugno 2003 è stato nominato il Consiglio di amministrazione e non è ancora

ultimato il procedimento di approvazione degli atti attribuitigli dal citato art. 7, in particolare, per la parte che rileva in questa sede, del regolamento di organizzazione e funzionamento.

Non è stata quindi ancora definita neppure la nuova dotazione organica e non si è ancora provveduto al necessario riordino complessivo del settore, esigenza resa necessaria dalla disomogeneità dei relativi ordinamenti.

Quindi, anche per il periodo 2001- 2002 la disciplina in materia di personale è rimasta quella prevista dal DPCM 10 novembre 1999 e DPCM 25 febbraio 1997.

Nella relazione al Parlamento, resa nel mese di febbraio 2002, la Corte ha espresso la valutazione sulla quantificazione dei costi contrattuali e sulla compatibilità finanziaria ed economica dell'ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale del comparto ricerca per il quadriennio normativo 1998- 2001 ed il biennio economico 1998- 1999 e dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL per il comparto del personale medesimo per il biennio economico 2000- 2001.

In tale relazione sono espresse riserve in ordine alla compatibilità sotto il profilo finanziario con i disavanzi finanziari registrati negli enti di ricerca e con le riduzioni dei fondi destinati alla ricerca nella legge finanziaria per il 2002.

E' rimasta ancora vigente la disciplina precedente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 454/99, con la distinzione del personale tra personale di ruolo, a carico totale dello Stato, e personale contrattista ed equiparato, non di ruolo e temporaneo , a carico dei bilanci degli Istituti; la persistenza di una pluralità di ordinamenti regolanti la disciplina del personale, con disomogeneità del trattamento economico che ne deriva, continua a riflettersi negativamente sulla gestione degli Istituti^{2[2]}.

In prima attuazione, i preesistenti Istituti e relative strutture costituiscono gli Istituti scientifici del nuovo Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, contabile ed amministrativa.

E' prevista, dall'approvazione di statuto e dei regolamenti, l'unificazione del personale nel ruolo organico del Consiglio: quello di ruolo, fino ad ora rientrante nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, e quello non di ruolo.

Con l'unificazione della disciplina del personale di ruolo e non di ruolo verrà meno l'incongruità del personale di ruolo incardinato presso gli attuali Istituti di ricerca, enti con personalità giuridica propria e distinti dallo Stato, ma dipendente economicamente ed organicamente dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Ciò comporterà anche la lievitazione del costo del personale attualmente a carico

^{2[2]} Vedasi in tal senso la Delibera n. 50/00 della Sezione controllo sugli enti.

dei singoli Istituti, dovendosi ricomprendere anche quella quota attualmente sostenuta dallo Stato, con accrescimento delle esigenze finanziarie del Consiglio.

Nelle tabelle che seguono si riportano i principali elementi rappresentativi della spesa sostenuta per il personale.

Occorre precisare che vanno considerati, nel loro complesso, gli oneri sostenuti dagli Istituti per il personale contrattista ed equiparato, non di ruolo e temporaneo, e quelli a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Dal raffronto dei dati globali di seguito riportati con i valori corrispondenti rilevati per il periodo 1999- 2000, emerge che:

- la spesa per il personale di ruolo, riportata nel quadro 1, (che ha superato il livello di lire 93 miliardi annue) è in aumento (32% rispetto all'esercizio 1997 e del 27% rispetto all'esercizio 1998), soprattutto per effetto degli incrementi stipendiali conseguenti all'applicazione della nuova disciplina economica contrattuale collettiva del comparto del personale medesimo per il biennio economico 2000- 2001;
- gli oneri per il personale contrattista ed equiparato, non di ruolo e temporaneo, a carico diretto degli Istituti è pure in aumento (+ 890,93 milioni di euro nel 2001 rispetto all'esercizio 2000 e + 531,37 milioni di euro nel 2002 rispetto all'esercizio 2001), con una incidenza decrescente sull'entità della spesa corrente: 39,8% nel 2001 e 35,5 nel 2002.

QUADRO 1

SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL MIPAF IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA

ANNO	2001			2002	
	POSTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI	SPESA COMPLESSIVA	POSTI COPERTI	SPESA COMPLESSIVA
Direttori e Direttori di sezione	167	114 + 2 f.r.	°9.230.910	144 + 2 f.r.	°8.435.141
Profili della ricerca (ricercatori)	339	270	°14.068.261	270	°19.286.273*
Tecnologi (Liv. 3)	55	54	°2.342.358	54	°3.404.351
Dirigenti amministrativi	8	8	°665.188	8	°665.188
Personale inquadrato nei livelli	625	554	°17.060.604	568	°33.429.454*
TOTALI	1.194	1002	°43.367.321	1006	°65.220.407

° Comprensivo dei contributi a carico dell'Amministrazione su competenze fisse ed IRAP e del trattamento accessorio.
 * Le somme comprendono gli arretrati (periodo 1 novembre 1998- 31 dicembre 2001) erogati nell'anno 2002 in applicazione del CCNL 21 febbraio 2002.